



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Bergamo
Ufficio del Procuratore Aggiunto dott. Massimo Meroni

Prot. n. 46/12 fus.

Si dispone la modificazione del progetto organizzativo adottato il 13.1.2012 come segue:

- Nella Parte prima: Composizione dell'Ufficio B) Articolazione dell'Ufficio

. il secondo periodo è parzialmente modificato come segue:

“Ogni Sostituto, salvo differenti esigenze dell'ufficio specificatamente motivate, fa parte di uno solo di tali gruppi:

.....

Gruppo 2) Reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari:

.....

Di tale gruppo fanno parte tre o quattro Sostituti, *attualmente:*

- . dott.ssa Cristina Rota (dal 15.1.2009)
- . dott.ssa Lucia Trigilio (dal 12.10.2004)
- . dott.ssa Monia Di Marco (dal 1.2.2011)
- . dott. Fabio Pelosi (Magistrato Ordinario in tirocinio)

.....

Gruppo 4) Reati contro la famiglia e i soggetti deboli e in materia sessuale:

.....

Di tale gruppo fanno parte tre o quattro Sostituti, *attualmente:*

- . dott.ssa Letizia Ruggeri (dal 1.3.2006)
- . dott.ssa Carmen Santoro (dal 19.1.2009)
- . dott.ssa Raffaella Latorraca (dal 11.4.2011)
- . dott. Gianluigi Dettori (Magistrato Ordinario in tirocinio)”

- Nella Parte terza: Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise

. dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo:

“Visto l’art. 4 D.Lvo n. 106/2006, il Sostituto che ritiene opportuno svolgere o delegare un atto di indagine (ad es. consulenza o accertamenti tecnici, attività di intercettazione di conversazioni tra presenti o telefoniche o telematiche, noleggio di attrezzature), che comporti una spesa (non definitivamente sopportata dalla polizia giudiziaria), la quale, singolarmente considerata oppure sommata alle altre spese già sostenute nel medesimo procedimento, presumibilmente determini il superamento della somma di € 5.000, è tenuto a informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, per effettuare una valutazione congiunta, fermo restando che, in caso di disaccordo, potrà solo essere revocata l’assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall’art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e relative circolari interpretative del CSM)”

- Nella Parte quarta: Rappresentanza dell’Ufficio del Pubblico Ministero nell’udienza penale - Partecipazione all’udienza dei Sostituti Procuratori

. il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Con periodicità mensile viene formato il calendario dei turni di partecipazione dei Sostituti alle udienze penali dibattimentali davanti al Tribunale e alle udienze davanti al Giudice dell’udienza preliminare, per le quali sarà di regola previsto un solo Sostituto per ogni udienza; pertanto, entro il giorno 15 del mese, ogni Sostituto dovrà comunicare all’addetto alla predisposizione del calendario a quali udienze del mese successivo intende partecipare per rappresentare l’ufficio del Pubblico Ministero nei cosiddetti processi “personalizzati”, ed entro il giorno 20 verrà pubblicato il calendario dei turni d’udienza, che sarà comunicato anche al Tribunale”

. il nono periodo è sostituito dal seguente:

“In deroga a quanto appena esposto, il Sostituto, che segnali per il medesimo giorno la sua partecipazione a due processi personalizzati davanti a Giudici differenti, sarà delegato a rappresentare l’ufficio del PM solo per i processi personalizzati, mentre per svolgere tale funzione negli altri processi eventualmente chiamati davanti ai Giudici interessati sarà delegato altro Sostituto”

. il decimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui il processo personalizzato segnalato dal Sostituto sia chiamato davanti al Tribunale in composizione monocratica, il Sostituto interessato sarà chiamato di regola a rappresentare l’ufficio del PM, se

possibile, solo per il suo processo personalizzato, mentre per seguire gli altri processi verrà delegato un Vice Procuratore Onorario, a meno che il Sostituto non comunichi che intende essere delegato anche per tutti gli altri processi eventualmente chiamati alla medesima udienza”

. il quindicesimo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Sostituto di turno per l’udienza dibattimentale davanti al Tribunale o per l’udienza del GUP, nel caso di improvviso e imprevedibile impedimento sopraggiunto, sarà sostituito dal Sostituto di turno di reperibilità esterna, se possibile, altrimenti da altro Sostituto presente in servizio individuato dal Procuratore Aggiunto”

Nella Parte quarta: Rappresentanza dell’Ufficio del Pubblico Ministero nell’udienza penale - Partecipazione all’udienza dei Vice Procuratori Onorari

. il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto esposto nel punto che precede, i Vice Procuratori Onorari sono delegati a rappresentare l’Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze, davanti al Tribunale (in sede centrale e nelle sezioni distaccate) in composizione monocratica, di cui all’art. 72 R.D. 12/41, e in tutte quelle, davanti agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, di cui all’art. 50 D.Lvo 274/2000, secondo il calendario mensilmente predisposto dal Coordinatore e in base a delega nominativa, cumulativa o specifica, del Procuratore o del Procuratore Aggiunto”

Si allega il nuovo progetto organizzativo con inserite le modifiche apportate.

Bergamo, il 14.3.2012

*Il Procuratore della Repubblica f.f.
(dott. Massimo Meroni – Aggiunto)*





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Bergamo
Ufficio del Procuratore Aggiunto dott. Massimo Meroni

Organizzazione della Procura della Repubblica di Bergamo

Il presente progetto organizzativo per il triennio 2012 – 2014 sostituisce il precedente documento organizzativo, redatto il 8.11.2010 (con successive modificazioni).

Il documento si compone delle seguenti Parti:

Parte prima: Composizione dell'Ufficio	pag. 3
A) Componenti dell'Ufficio	pag. 3
B) Articolazione dell'Ufficio	pag. 5
 Parte seconda: Assegnazione degli affari	 pag. 10
A) Assegnazione e trattazione dei procedimenti penali	pag. 10
B) Assegnazione e trattazione delle comunicazioni non costituenti notizia di reato	pag. 14
C) Assegnazione e trattazione degli affari civili	pag. 15
D) Assegnazione e trattazione dei procedimenti di esecuzione	pag. 18
E) Assegnazione e trattazione degli altri affari	pag. 18
F) Modifica dell'assegnazione originaria	pag. 19

Parte terza: Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise	pag. 22
Parte quarta: Rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza penale	pag. 25
Partecipazione all'udienza dei Sostituti Procuratori	pag. 25
Partecipazione all'udienza dei Vice Procuratori Onorari	pag. 28
Parte quinta: Reperibilità esterna	pag. 30
Parte sesta: Esoneri dalle attività	pag. 33

Parte prima: Composizione dell'Ufficio

A) Componenti dell'Ufficio

L'ufficio della Procura della Repubblica di Bergamo è costituito dal Procuratore (*posto attualmente vacante*), dal Procuratore Aggiunto, da sedici Sostituti Procuratori (*attualmente tre posti sono vacanti ma due Magistrati Ordinari in tirocinio prenderanno servizio nel 2012*) e da diciotto Vice Procuratori Onorari (*attualmente sette posti sono vacanti*).

Il Procuratore della Repubblica svolge le seguenti attività:

- . dirige l'Ufficio in conformità alle disposizioni di legge e alle circolari del CSM, impartendo le opportune direttive o indicando riunioni tra tutti i magistrati dell'ufficio;
- . dirige e coordina l'attività della polizia giudiziaria, anche mediante assegnazione stabile di parte di essa alla collaborazione con i singoli magistrati;
- . procede all'esame, all'iscrizione negli appositi registri e all'assegnazione degli affari pervenuti alla Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda;
- . tratta i procedimenti e gli affari a sè assegnati, in via generale con il presente progetto organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda;
- . coordina l'attività dei Sostituti Procuratori appartenenti ai gruppi di lavoro (distinti per tipologia di reato e per tipologia di procedimento) sotto elencati nella Parte prima capo B);
- . appone il visto o l'assenso scritto sugli atti compiuti dai Sostituti in conformità a quanto previsto nella Parte terza;
- . mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione;
- . intrattiene in via esclusiva tutti i rapporti con uffici, istituzioni e organi esterni, diversi da quelli con la polizia giudiziaria per attività relative a concreti procedimenti penali assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;
- . svolge tutte le attività di competenza dell'Ufficio non delegate ad altri magistrati.

Il Procuratore Aggiunto, che può avvalersi in linea di massima della collaborazione di un assistente amministrativo e di almeno due addetti alla sezione di polizia giudiziaria a lui assegnati dal Procuratore, svolge le seguenti attività:

- . collabora con il Procuratore nella direzione dell'Ufficio e lo sostituisce in sua assenza;
- . collabora con il Procuratore nell'assunzione delle iniziative conseguenti a modificazioni di legge ovvero di giurisprudenza costituzionale o ordinaria;
- . procede, in seguito a delega generale del Procuratore, all'esame, all'iscrizione negli appositi registri e all'assegnazione degli affari pervenuti alla Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda;
- . tratta i procedimenti e gli affari a sè assegnati, in via generale con il presente progetto organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda;
- . tratta tutti gli affari riguardanti lo Stato Civile;
- . provvede a delegare gli affari che possono essere trattati dai Vice Procuratori Onorari e coordina l'attività a costoro delegata conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda capo A), anche impartendo direttive di carattere generale con riguardo alla tipologia di procedimenti loro assegnati;
- . rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze preliminari e nei dibattimenti davanti al Tribunale e alla Corte d'Assise, relativi ai processi a lui assegnati, da considerare personalizzati alla stregua dei criteri esposti nella Parte quarta;
- . coordina l'attività dei Sostituti Procuratori appartenenti ai gruppi di lavoro (distinti per tipologia di reato e per tipologia di procedimento) sotto elencati nella Parte prima capo B);
- . appone il visto o l'assenso scritto sugli atti compiuti dai Sostituti in conformità a quanto previsto nella Parte terza;
- . organizza e coordina la rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze presso il Tribunale (comprese le Sezioni Distaccate) e la Corte d'Assise di Bergamo e presso i Giudici di Pace del Circondario di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda capo C) e quarta e per tale fine intrattiene gli opportuni rapporti con i suddetti uffici giudicanti;
- . organizza e coordina la reperibilità esterna dei Sostituti della Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte quinta.

I Sostituti Procuratori, che possono avvalersi in linea di massima della collaborazione della Segreteria amministrativa e di almeno due addetti alla sezione di polizia giudiziaria loro assegnati dal Procuratore, svolgono le seguenti attività:

- . trattano gli affari a loro assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte seconda;
- . rappresentano l'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale (comprese le Sezioni Distaccate) e la Corte d'Assise di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nelle Parti seconda capo C) e quarta;
- . assicurano la reperibilità esterna, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte quinta.

I Vice Procuratori Onorari, uno dei quali viene individuato dal Procuratore come Coordinatore (*attualmente la dott.ssa Cristina Zanchi*), svolgono le seguenti attività previste dall'art. 72 RD 12/41 e dall'art. 50 D.Lvo 274/2000:

- . rappresentano l'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica (comprese le Sezioni Distaccate) in fase dibattimentale, nel giudizio direttissimo e nelle udienze di convalida dell'arresto e del fermo e nei procedimenti civili e presso i Giudici di Pace del Circondario di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parti seconda capo C) e quarta, in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto;
- . predispongono le richieste conclusive (sia di citazione in giudizio che di archiviazione) nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto;
- . predispongono le richieste di decreto penale di condanna nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto.

B) Articolazione dell'Ufficio

In considerazione del numero di procedimenti sopravvenuti nel triennio 2009 – 2011 per le diverse tipologie di reato, l'Ufficio è articolato in quattro gruppi di lavoro specializzati, distinti in base al criterio della tipologia di reato, di seguito elencati.

Ogni Sostituto, salvo differenti esigenze dell'ufficio specificatamente motivate, fa parte di uno solo di tali gruppi:

Gruppo 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia di edilizia e urbanistica (coordinato dal Procuratore Aggiunto):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

Codice penale: Tit. 2° capo 1° da art. 314 a art. 331; artt. 346, 348, 353, 354, 355, 356, 640 c.2°n. 1, 640 bis; DPR 380/01 e successive modifiche; L. 42/04 e successive modifiche.

Di tale gruppo fanno parte tre o quattro Sostituti, *attualmente*:

- . dott. Franco Bettini (dal 8.8.2008)
- . dott. Giancarlo Mancusi (dal 25.7.2007)
- . dott. Fabrizio Gaverini (dal 11.4.2011)

Gruppo 2) Reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari (coordinato dal Procuratore o da un Sostituto del Gruppo, da lui delegato):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

Codice civile: reati societari; Codice penale: art. 644 (se il reato è attribuito a soggetti che svolgono professionalmente attività finanziaria), art. 501 e 501 bis; D.Lvo 74/00 e successive modifiche; RD 267/42; DPR 43/1973 e successive modifiche, D.Lvo 504/1995.

A tale gruppo viene attribuita anche la trattazione degli affari civili in materia societaria e fallimentare.

Di tale gruppo fanno parte tre o quattro Sostituti, *attualmente*:

- . dott.ssa Cristina Rota (dal 15.1.2009)
- . dott.ssa Lucia Trigilio (dal 12.10.2004)
- . dott.ssa Monia Di Marco (dal 1.2.2011)
- . dott. Fabio Pelosi (Magistrato Ordinario in tirocinio)

Gruppo 3) Reati in materia di disciplina e tutela del rapporto di lavoro, di ambiente e di colpa professionale (coordinato dal Procuratore Aggiunto):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

D.Lvo 81/08 e successive modifiche con D.Lvo 106/09; D.Lvo 758/94 e successive modifiche; D.Lvo 152/06 e successive modifiche; D.Lvo n. 276/03 e successive modifiche; L. 628/1961 e successive modifiche; L. 300/1970; L. n. 977/1967; Codice penale: art. 589 e 590 per fatti determinati da colpa professionale o da violazione della normativa antinfortunistica o costituenti malattia professionale.

Di tale gruppo fanno parte tre o quattro Sostituti, *attualmente*:

- . dott.ssa Carmelina Pugliese (dal 1.1.2012)

- . dott.ssa Laura Cocucci (dal 1.7.2010)
- . dott.ssa Maria Esposito (dal 13.10.2003)
- . dott.ssa Maria Mocciano (dal 17.9.2009)

Gruppo 4) Reati contro la famiglia e i soggetti deboli e in materia sessuale (coordinato dal Procuratore o da un Sostituto del Gruppo, da lui delegato):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

Codice penale: art. 388 c.2° (nel caso in cui il provvedimento violato concerne l'affidamento di minore o di incapace), 528, 556, 558, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 574 bis, 578, 583 bis, 591, 593, 600 octies, 605 c.2° n. 1 e c.3°, 612 bis (quando inerente a rapporto familiare o di convivenza), da 609 bis a 609 decies, 643; L. 194/78 (aborto) e successive modifiche; L. 184/83 (adozione speciale) e successive modifiche.

Di tale gruppo fanno parte tre o quattro Sostituti, *attualmente*:

- . dott.ssa Letizia Ruggeri (dal 1.3.2006)
- . dott.ssa Carmen Santoro (dal 19.1.2009)
- . dott.ssa Raffaella Latorraca (dal 11.4.2011)
- . dott. Gianluigi Dettori (Magistrato Ordinario in tirocinio)

In sede di assegnazione, potranno essere considerati rientranti nei Gruppi di lavoro specializzati anche procedimenti concernenti reati diversi da quelli sopra elencati, quando siano comunque ad essi affini nella fattispecie concreta in esame.

Nel caso di modificazione del Gruppo di Lavoro specializzato di appartenenza, il Sostituto resterà comunque assegnatario di tutti i procedimenti fino a quel momento a lui assegnati.

Inoltre sono previsti i seguenti ulteriori gruppi di lavoro, distinti in base al criterio della tipologia di procedimento:

A) Procedimenti inerenti le misure di prevenzione (gruppo coordinato dal Procuratore Aggiunto)

Di tale gruppo fa parte un Sostituto, *attualmente*:

- . dott.ssa Laura Cocucci

B) Procedimenti di esecuzione penale (gruppo coordinato dal Procuratore Aggiunto)

Di tale gruppo fanno parte quattro Sostituti, *attualmente*:

. dott.ssa Letizia Ruggeri

. dott.ssa Cristina Rota

. dott. Fabio Pelosi (Magistrato Ordinario in tirocinio)

. dott. Gianluigi Dettori (Magistrato Ordinario in tirocinio)

C) Procedimenti appartenenti alla competenza del Giudice di Pace
(gruppo coordinato dal Procuratore)

Di tale gruppo fanno parte tutti i Sostituti non appartenenti al gruppo B.

D) Affari civili in materia diversa da quella societaria e fallimentare
(gruppo coordinato dal Procuratore Aggiunto)

Di tale gruppo fanno parte tutti i Sostituti, con esclusione di quelli appartenenti al Gruppo di lavoro specializzato n. 2 (Reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari), di quelli addetti ai procedimenti inerenti le misure di prevenzione e, *attualmente, del Sostituto dott. Fabrizio Gaverini, per ragioni di incompatibilità personale.*

Nel caso di cessazione dell'appartenenza ai gruppi di lavoro A) e C) il Sostituto conserverà l'assegnazione di tutti i procedimenti fino a quel momento a lui assegnati; nel caso di cessazione dell'appartenenza ai gruppi di lavoro B) e D), per le caratteristiche proprie dell'attività di tali gruppi, il Sostituto fin da subito non si occuperà più dell'attività inerente gli stessi.

Con periodicità in linea di massima biennale e comunque ogni qualvolta si renda vacante un posto nei gruppi di lavoro sopra elencati oppure un nuovo magistrato prenda servizio presso la Procura, tutti i Sostituti sono interpellati al fine di conoscere di quali gruppi di lavoro intendano far parte, in conformità dei criteri stabiliti nel presente progetto.

I Sostituti che stanno per compiere il periodo massimo di dieci anni di appartenenza al medesimo gruppo di lavoro (tra quelli sopra elencati ai numeri 1, 2, 3 e 4) sono tenuti a chiederne la modificazione; il Sostituto che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno della Procura è assegnato d'ufficio ad altro gruppo di lavoro con provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 19 c.2 bis D.Lvo n. 160/2006.

Nell'individuare i magistrati da inserire nei gruppi di lavoro, nel caso di richieste confliggenti, si terrà conto

- . in primo luogo dell'esigenza di modificazione del gruppo di lavoro per i magistrati che hanno fatto parte del medesimo gruppo per un periodo prossimo o pari a dieci anni,
- . in secondo luogo dell'esigenza di assicurare la funzionalità dell'ufficio (anche in relazione ai flussi dei procedimenti inerenti le diverse tipologie di reato e all'esigenza di evitare il ricambio contemporaneo totale di tutti i Sostituti inseriti in un determinato gruppo di lavoro),
- . in terzo luogo delle specifiche attitudini e/o esperienze, eventualmente maturate anche al di fuori dell'attività strettamente giudiziaria, dei magistrati richiedenti,
- . in quarto luogo dell'anzianità in carriera dei magistrati richiedenti,
- . in quinto luogo dell'esigenza da un lato di assicurare la permanenza del magistrato nel medesimo gruppo di lavoro per il periodo minimo di almeno un biennio e dall'altro di favorire un adeguato progressivo ricambio, dopo un periodo di rilevante permanenza, dei magistrati nei vari gruppi di lavoro.

Parte seconda: Assegnazione degli affari

A) Assegnazione e trattazione dei procedimenti penali

Procedimenti nei confronti di ignoti (Mod.44 e 44 bis)

I procedimenti in questione (sia di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise che del Giudice di Pace) vengono presentati per l'iscrizione e l'assegnazione al Procuratore o al Procuratore Aggiunto e gli stessi vengono tutti assegnati al Procuratore Aggiunto con esclusione

- . di quelli per i quali è opportuna la trattazione unitaria con altri procedimenti, già pendenti, assegnati a un Sostituto e in tal caso saranno assegnati al medesimo Sostituto;
- . di quelli rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato e in tal caso saranno assegnati ad uno dei Sostituti del Gruppo di lavoro interessato, a meno che non risulti opportuna la richiesta di immediata archiviazione o la trasmissione per competenza ad altra Procura.

I procedimenti (sia quelli di competenza generica sia quelli di competenza di un singolo Gruppo di lavoro specializzato) non assegnati al Procuratore Aggiunto verranno di regola assegnati tra i Sostituti in modo automatico in ordine alfabetico, di guisa che il numero complessivo dei procedimenti nei confronti di ignoti, complessivamente considerati (sommando cioè quelli delle materie specializzate con quelli generici), sia, al termine dell'anno, sostanzialmente uguale per tutti i Sostituti.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto potranno comunque assegnare a se stessi, con succinta ma specifica motivazione, il Procuratore qualunque procedimento e il Procuratore Aggiunto, in coassegnazione con un Sostituto, qualunque procedimento generico o appartenente a materia di un Gruppo di Lavoro specializzato da lui coordinato, tutte le volte in cui il fatto sia di particolare rilievo sociale o particolarmente delicato per le persone coinvolte.

Con riguardo ai procedimenti nei confronti di ignoti di competenza del Giudice di Pace (Mod. 44 bis), nel momento in cui venga compiutamente identificato il presunto autore del reato, il procedimento sarà riassegnato dal Procuratore Aggiunto al Sostituto di turno per i procedimenti del Giudice di Pace alla data del passaggio del procedimento dal Mod. 44 bis (o eventualmente dal Mod.44) al Mod. 21 bis.

Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise (Mod. 21)

I procedimenti in questione vengono presentati per l'iscrizione e l'assegnazione al Procuratore o al Procuratore Aggiunto (o a un Sostituto appositamente delegato) e gli stessi vengono assegnati come segue:

- . quelli per cui appaia evidente la competenza di altra Procura, di regola al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, che provvederanno all'immediata trasmissione alla Procura competente;
- . quelli per cui appaia opportuna la presentazione di un'immediata richiesta di archiviazione, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto che provvederanno alla predisposizione della richiesta;
- . quelli che appaiano in astratto definibili con immediata richiesta di decreto penale, senza cioè necessità, di regola, di ulteriori atti di indagine (ma comunque per tipologie di reato esplicitamente individuate in via generale dal Procuratore), al Procuratore Aggiunto che provvederà a delegare un Vice Procuratore Onorario (individuato secondo il criterio di rotazione tra tutti i Vice Procuratori Onorari disponibili a svolgere l'attività in questione) per la redazione della richiesta del decreto penale;
- . quelli per cui non si deve procedere alla stregua dei punti precedenti, rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato, di regola ad uno dei Sostituti del relativo Gruppo;
- . quelli generici, per cui non si deve procedere alla stregua dei punti precedenti, di regola ad uno qualunque dei Sostituti.

I procedimenti (sia quelli di competenza generica sia quelli di competenza di un singolo Gruppo di lavoro specializzato) verranno di regola assegnati ai Sostituti in modo automatico in ordine alfabetico, di guisa che il numero complessivo dei procedimenti nei confronti di noti, complessivamente considerati (sommando cioè quelli delle materie specializzate con quelli generici), sia, al termine dell'anno, sostanzialmente uguale per tutti i Sostituti.

Si derogherà al criterio di assegnazione automatica nei casi in cui

- . siano restituiti per qualunque ragione procedimenti già in precedenza pendenti presso la Procura di Bergamo, e in tal caso questi procedimenti, previa nuova iscrizione, saranno di regola assegnati, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo, al Sostituto già assegnatario del procedimento originario,
- . sia opportuna la trattazione unitaria del nuovo procedimento con altro procedimento già pendente, e in tal caso il nuovo procedimento sarà assegnato al Sostituto assegnatario del precedente procedimento, anche nel

caso in cui questi non faccia più parte del gruppo di lavoro specializzato nella trattazione di quella tipologia di reato,
. sia comunque opportuna la trattazione del nuovo procedimento da parte del Sostituto che ha già trattato un precedente procedimento, definito o in via di definizione (essendo già stato predisposto l'avviso di conclusione delle indagini o il decreto di citazione in giudizio) ma comunque connesso o collegato al nuovo, escluso il caso in cui il nuovo procedimento rientri tra quelli attribuiti ad un gruppo di lavoro specializzato, di cui il Sostituto, che ha trattato il precedente procedimento, non faccia più parte.

Nel caso in cui nella medesima comunicazione di notizia di reato si ipotizzino reati generici e reati appartenenti a materia di un Gruppo specializzato sarà di regola preferita l'assegnazione ad un Sostituto del competente Gruppo specializzato.

Nel caso in cui nella medesima comunicazione di notizia di reato si ipotizzino reati appartenenti a materie di due o più Gruppi specializzati (oltre eventualmente a reati generici) si procederà all'assegnazione ad un Sostituto di uno dei Gruppi specializzati interessati (preferendo quello a cui appartiene il reato di maggiore rilevanza) o, se ritenuto opportuno, si procederà alla coassegnazione tra due o più Sostituti dei Gruppi specializzati interessati.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, con succinta ma specifica motivazione, potranno derogare al suddetto criterio di automaticità per tener conto dell'eventuale complessità, onerosità o delicatezza che il procedimento presenti fin da subito, anche al fine di un'equa distribuzione degli affari tra tutti i Sostituti.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto potranno comunque assegnare a se stessi, con succinta ma specifica motivazione, il Procuratore qualunque procedimento e il Procuratore Aggiunto, in coassegnazione con un Sostituto, qualunque procedimento generico o appartenente a materia di un Gruppo di Lavoro specializzato da lui coordinato, tutte le volte in cui il fatto sia di particolare rilievo sociale o particolarmente delicato per le persone coinvolte .

Qualora il Procuratore o il Procuratore Aggiunto ritengano che il procedimento, sottoposto al loro esame, abbia ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace, ne dispongono l'iscrizione al Mod. 21 bis e l'assegnazione dello stesso al Sostituto di turno per i procedimenti del

Giudice di Pace alla data della ricezione della comunicazione della notizia di reato.

Il Sostituto, in tutti i casi in cui ritenga che un procedimento, a lui assegnato, originariamente iscritto a Mod. 21, debba invece essere iscritto a Mod. 21 bis, in forza di una differente qualificazione giuridica del fatto denunciato ovvero in seguito a richiesta di archiviazione parziale del procedimento per i soli reati di competenza del Tribunale connessi con quello di competenza del Giudice di Pace, disporrà il passaggio dal Mod. 21 al Mod. 21 bis ovvero la separazione e l'iscrizione a Mod. 21 bis della notizia relativa al reato di competenza del Giudice di Pace, e resterà in ogni caso assegnatario del procedimento.

Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Giudice di Pace (Mod. 21 bis)

Per l'assegnazione dei procedimenti in questione viene istituito un turno settimanale, decorrente dal lunedì alla domenica, a cui sono addetti, in ordine alfabetico tutti i Sostituti individuati nella Parte prima capo B); ai fini dell'individuazione del Sostituto di turno rileva la data di ricezione della notizia di reato appostavi dalla Segreteria ricezione atti.

I procedimenti in questione sono presentati al Sostituto di turno di cui al punto che precede, il quale dispone l'iscrizione e l'assegnazione a se stesso del procedimento e provvede a dare alla polizia giudiziaria, specificamente addetta a tali procedimenti, le opportune istruzioni sul loro trattamento, secondo apposito protocollo redatto dal Procuratore, ed eventualmente a richiedere l'archiviazione immediata del procedimento (barrando l'appropriata casella sulla copertina del fascicolo) o la sua trasmissione ad altra Procura in caso di ritenuta incompetenza.

Il Sostituto in tutti i casi in cui ritenga che un procedimento, a lui presentato per l'iscrizione a Mod. 21 bis, debba invece essere iscritto a Mod. 21, a Mod. 44 o 44 bis in forza di una differente qualificazione giuridica del fatto denunciato o comunque di una differente valutazione dello stesso, rimetterà la notizia di reato al Procuratore o al Procuratore Aggiunto per l'iscrizione e l'assegnazione secondo le modalità previste per i procedimenti di cui al Mod. 21, al Mod. 44 o 44 bis; il Procuratore o il Procuratore Aggiunto però, nel caso in cui ritengano che il procedimento debba comunque essere iscritto a Mod. 21 bis, ne disporranno l'assegnazione al Sostituto a cui era stata originariamente presentata la notizia di reato.

Nel caso in cui l'esigenza di passare il procedimento da Mod. 21 bis a Mod. 21 sorga successivamente all'iscrizione originaria (anche in seguito ad attività di indagine svolta), il Sostituto aggiornerà l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e resterà comunque assegnatario del procedimento.

Una volta che il procedimento sia pronto per la definizione (o con decreto di citazione in giudizio o con richiesta di archiviazione articolata), il Procuratore Aggiunto provvederà a delegare, per conto del Sostituto assegnatario, un Vice Procuratore Onorario (individuato secondo il criterio di rotazione tra tutti i Vice Procuratori Onorari disponibili a svolgere l'attività in questione) per la redazione della richiesta conclusiva, per gruppi di dieci procedimenti.

Procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione

I procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione sono tutti assegnati al Sostituto appartenente al relativo gruppo di lavoro, sopra indicato sub. A) nella Parte prima capo B).

In deroga al punto precedente, ciascun Sostituto, qualora dal procedimento penale a lui assegnato ne emergano i presupposti, può promuovere lui stesso il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, senza necessità di specifica assegnazione, oppure chiedere che il procedimento in questione sia coassegnato al Sostituto appartenente al Gruppo di lavoro relativo.

Nel numero complessivo dei procedimenti nei confronti di noti (Mod. 21) assegnati al Sostituto addetto ai procedimenti per le misure di prevenzione si terrà conto anche dei procedimenti suddetti.

B) Assegnazione e trattazione delle comunicazioni non costituenti notizia di reato

Le comunicazioni in questione vengono sottoposte per l'esame al Procuratore o al Procuratore Aggiunto e, previa iscrizione a Mod. 45, vengono tutte assegnate al Procuratore Aggiunto con esclusione . di quelle per le quali è opportuna la trattazione unitaria con altri procedimenti penali, già aperti, assegnati a un Sostituto e in tal caso i procedimenti saranno assegnati al medesimo Sostituto;

. di quelle di interesse di una materia di un Gruppo di lavoro specializzato e in tal caso i procedimenti saranno assegnati ad uno dei Sostituti del Gruppo di lavoro interessato, a meno che non risulti opportuna l'immediata archiviazione o la trasmissione per quanto di interesse ad altra Procura.

In deroga a quanto sopra previsto, tutte le sentenze di fallimento, iscritte a Mod. 45, vengono assegnate al Procuratore Aggiunto; tali procedimenti verranno poi dallo stesso riassegnati a un Sostituto del Gruppo di lavoro n. 2, nel momento in cui venga presentata la relazione del curatore o un esposto o denuncia di un creditore o un altro atto, che rendano necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del suddetto procedimento Mod. 45.

Il procedimento così riassegnato sarà computato insieme a quelli di nuova assegnazione (nei confronti di noti o di ignoti a seconda dei casi), nel numero complessivo dei procedimenti assegnati al Sostituto nel corso dell'anno.

Qualora in seguito ad ulteriori informazioni acquisite o pervenute emerga l'esigenza di iscrivere il procedimento, già iscritto a Mod. 45, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. lo stesso verrà riassegnato dal Procuratore Aggiunto secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti penali.

C) Assegnazione e trattazione degli affari civili

E' istituito un turno mensile (eccettuato il solo mese di agosto) in cui sono inseriti tutti i Sostituti (in ordine alfabetico) del gruppo di lavoro sub. D) di cui alla Parte prima capo B), per la trattazione degli affari civili di competenza del Pubblico Ministero in materia diversa da quella societaria e fallimentare.

La Segreteria degli Affari civili, entro la fine dell'anno precedente, formerà il calendario relativo al turno suddetto e lo comunicherà a tutti i Sostituti e all'Addetto alla formazione del calendario delle udienze penali; i Sostituti potranno comunque sempre scambiarsi tra di loro, previo accordo, i periodi, anche parziali, del turno in questione e in tal caso ne daranno comunicazione tempestiva alla Segreteria degli Affari civili, che a sua volta informerà l'Addetto alla formazione del calendario delle udienze penali, ai fini dell'esonero di cui al punto seguente.

Il Sostituto durante il turno mensile suddetto è esonerato dai turni d'udienza penale (sia davanti al Tribunale in composizione collegiale che davanti al Giudice dell'udienza preliminare), fermo restando l'obbligo di continuare comunque a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nei soli processi, di cui è assegnatario, cosiddetti personalizzati, secondo la definizione contenuta nella Parte quarta "Rappresentanza dell'Ufficio del PM nell'udienza penale".

Durante il turno mensile in questione, il Sostituto

- . apporrà il visto sulle comunicazioni pervenute all'Ufficio inerenti le cause civili che gli saranno presentate dalla Segreteria,
- . apporrà il parere sulle richieste pervenute all'Ufficio inerenti le cause civili che gli saranno presentate dalla Segreteria,
- . rappresenterà l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze fissate nel mese davanti al Tribunale di Bergamo, relative alle cause, attribuite al Tribunale in composizione collegiale, promosse dal Pubblico Ministero o promosse da parte privata, ma per le quali il Procuratore Aggiunto reputi che il Pubblico Ministero debba intervenire già durante la fase istruttoria della causa, ed in ogni caso nelle udienze fissate in tutte le cause per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (previste dall'art. 714 c.p.c.).

In deroga a quanto sopra i pareri e i visti nella materia dello Stato civile sono apposti dal Procuratore Aggiunto.

Gli affari civili di competenza del Pubblico Ministero in materia societaria e fallimentare saranno trattati dai Sostituti del Gruppo di lavoro n. 2), i quali dovranno anche rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze fissate davanti al Tribunale di Bergamo relative ai procedimenti promossi dal Pubblico Ministero e a quelli promossi da parte privata, ma per i quali il Procuratore Aggiunto reputi che il Pubblico Ministero debba intervenire già durante la fase istruttoria della causa; di regola ogni Sostituto curerà gli affari che gli sono assegnati dal Procuratore Aggiunto fin dall'origine o per l'occasione e comunque gli stessi dovranno coordinarsi per eventuali sostituzioni all'interno del loro Gruppo di lavoro e, in mancanza, provvederà il Procuratore Aggiunto.

Per tutti gli incumbenti in materia civile (compresa quella societaria e fallimentare) sopraggiunti nel mese di agosto provvederà il Sostituto di turno per la reperibilità esterna; nel caso però in cui lo stesso, a causa degli impegni derivanti dal turno per la reperibilità esterna, non possa rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza civile, per tale

incombente sarà delegato dal Procuratore Aggiunto il Sostituto più giovane in carriera presente in servizio.

Nella cause civili davanti al Giudice Tutelare di Bergamo, comprese le Sezioni Distaccate, promosse dal Pubblico Ministero per l'istituzione o la revoca dell'amministratore di sostegno (ai sensi dell'art. 404 e segg.c.c.) o comunque in quelle promosse da parte privata davanti al Tribunale in composizione monocratica, ma per le quali il Procuratore Aggiunto reputi che il Pubblico Ministero debba intervenire già durante la fase istruttoria della causa, l'Ufficio del Pubblico Ministero sarà di regola rappresentato in udienza da un Vice Procuratore Onorario specificamente delegato per l'udienza, come da calendario predisposto prima dell'inizio del mese di riferimento dal Coordinatore dei Vice Procuratori Onorari.

In tutti i casi in cui è previsto che il Pubblico Ministero possa esercitare l'azione civile (ai sensi dell'art. 69 c.p.c.), nella materia societaria e fallimentare l'affare sarà assegnato dal Procuratore Aggiunto ad un Sostituto del Gruppo di Lavoro n. 2) per la valutazione dell'eventuale promozione dell'azione, in tutte le altre materie (comprese quelle inerenti lo Stato civile) provvederà il Procuratore Aggiunto stesso a redigere l'atto introduttivo dell'azione civile.

La Segreteria degli Affari civili sottoporrà tempestivamente all'esame del Procuratore Aggiunto l'elenco per ogni mese delle udienze delle cause civili, promosse dal Pubblico Ministero o nelle quali questi potrebbe intervenire, comunicate dal Tribunale di Bergamo e dalle relative Sezioni distaccate, ai fini della delega al Sostituto di turno o al Vice Procuratore Onorario alla partecipazione all'udienza; la Segreteria suddetta trasmetterà quindi il fascicolo della causa al Sostituto o al Vice Procuratore Onorario, che dovranno rappresentare nell'udienza l'Ufficio del Pubblico Ministero.

I Sostituti e i Vice Procuratori Onorari, che hanno partecipato all'udienza, dovranno redigere apposita nota d'udienza (da inserire nel fascicolo) in cui siano indicati gli incumbenti svolti e quelli da svolgere per l'udienza successiva (precisando se sono a carico della Segreteria della Procura) nonché i provvedimenti assunti dal Tribunale e dovranno restituire tempestivamente il fascicolo alla Segreteria degli Affari civili, con esclusione di quelli relativi ad azioni da loro stessi promosse (per i Sostituti nel caso di materia societaria e fallimentare), che dovranno invece trattenere nella propria Segreteria.

D) Assegnazione e trattazione dei procedimenti di esecuzione

Tutti i procedimenti di esecuzione sono assegnati ai quattro Sostituti addetti a tali procedimenti sulla base del numero di iscrizione del procedimento; *attualmente:*

. alla dott.ssa Rota, quelli il cui numero di iscrizione termina con le cifre da 01 a 25,

. al dott. Pelosi quelli il cui numero di iscrizione termina con le cifre da 26 a 50 (fintanto che questi non prenderà servizio tali procedimenti resteranno assegnati alla dott.ssa Rota),

. alla dott.ssa Ruggeri, quelli il cui numero di iscrizione termina con le cifre da 51 a 75

. al dott. Dettori quelli il cui numero di iscrizione termina con le cifre da 76 a 00 (fintanto che questi non prenderà servizio tali procedimenti resteranno assegnati alla dott.ssa Ruggeri).

E) Assegnazione e trattazione degli altri affari

Apostille e legalizzazioni

Viene istituito un turno settimanale per la sottoscrizione delle apostille e delle legalizzazioni, decorrente dal lunedì alla domenica, a cui saranno addetti tutti i Sostituti; ai fini dell'individuazione del Sostituto di turno rileva la data di presentazione della richiesta all'apposita Segreteria.

La Segreteria addetta all'incombente suddetto presenterà al Sostituto di turno l'atto per la sottoscrizione dell'apostille o della legalizzazione.

Nel caso di assenza dall'ufficio del Sostituto addetto al turno in questione, nei soli casi di urgenza la Segreteria presenterà l'atto che necessita della sottoscrizione al Procuratore Aggiunto e, in assenza anche di quest'ultimo, al Sostituto di turno per la reperibilità esterna.

Scritti anonimi

Gli scritti anonimi pervenuti alla Procura della Repubblica o quelli trasmessi dalla p.g., non corredati da alcuna attività di accertamento della fondatezza o meno dello scritto, sono assegnati al Procuratore Aggiunto ed iscritti a Mod. 46.

Qualora in seguito ad attività di indagine eventualmente svolta dalla polizia giudiziaria, anche in seguito allo scritto in questione utilizzato

quale spunto di indagine, emerga l'esigenza di iscrivere un procedimento nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. lo stesso verrà riassegnato dal Procuratore Aggiunto secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti penali.

Qualora lo scritto anonimo si riferisca a fatti oggetto di procedimento già in fase di indagine preliminare, copia dello stesso sarà trasmessa per opportuna conoscenza al Sostituto assegnatario del procedimento in questione.

Rogatorie passive

Le rogatorie provenienti dall'estero sono assegnate al Procuratore ed iscritte nell'apposito registro.

Le richieste di assunzione di atti di indagine provenienti da altre Procure della Repubblica ai sensi dell'art. 370 c.3 c.p.p. sono assegnate dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto in modo automatico a tutti i Sostituti, a meno che non siano connesse o collegate con procedimenti pendenti davanti ad un determinato Sostituto della Procura di Bergamo, al quale verrà in tal caso assegnata la richiesta proveniente da altra Procura.

Altri affari

Gli incombeni connessi alle professioni intellettuali, ai rispettivi Ordini o Consigli, nonché alla formazione e tenuta degli albi dei consulenti, periti e interpreti da parte del Tribunale sono assegnati attualmente al dott. Fabrizio Gaverini

F) Modifica dell'assegnazione originaria

Il Sostituto assegnatario di un procedimento (sia nei confronti di noti che di ignoti) può segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità (per ragioni di connessione o di collegamento o per altri motivi) che un procedimento a lui assegnato sia trattato unitariamente ad altro procedimento (sia nei confronti di noti che di ignoti) assegnato ad altro Sostituto e tuttora pendente.

Il Procuratore Aggiunto, nel caso ritenga sia opportuna la trattazione congiunta (sia quando sia stata segnalata da uno dei Sostituti sia quando l'abbia rilevata lui stesso), assegnerà di regola tutti i procedimenti interessati al Sostituto assegnatario del primo procedimento iscritto nel

registro di cui all'art. 335 c.p.p. (sia a mod. 21 o 21 bis che a Mod. 44 o 44 bis), previa acquisizione del consenso dei Sostituti (diversi da quello che ha segnalato l'opportunità della trattazione congiunta), a cui sia revocata l'assegnazione dei procedimenti in questione per consentirne la trattazione unitaria; nel caso però in cui uno o più dei procedimenti da trattare unitariamente appartenga alla competenza di un gruppo di lavoro specializzato, tutti i procedimenti potranno essere assegnati al Sostituto assegnatario di tale procedimento, qualora sia di maggiore rilevanza, anche se non si tratti del primo iscritto; in casi di particolare rilevanza potrà anche essere disposta la coassegnazione ai Sostituti originariamente assegnatari.

Al fine di evitare disparità nel numero dei procedimenti assegnati ai Sostituti, sia nei confronti di noti che di ignoti, da un lato i procedimenti che vengono riassegnati ad un determinato Sostituto sono computati, insieme a quelli di nuova assegnazione, nel numero complessivo dei procedimenti a lui assegnati nel corso dell'anno, e dall'altro lato ai Sostituti, a cui viene revocata l'assegnazione di un procedimento, viene assegnato un procedimento nuovo in più (in sostituzione di quello rassegnato ad altro Sostituto).

Nel caso in cui un Sostituto cessi dal servizio presso la Procura, definitivamente o temporaneamente (ma per un periodo di considerevole durata), di regola i procedimenti, di cui era assegnatario, sono riassegnati dal Procuratore agli altri Sostituti in servizio in numero uguale, avendo cura di riassegnare i procedimenti concernenti materie appartenenti ai Gruppi di lavoro specializzati ai Sostituti facenti parte del Gruppo relativo; al fine di assicurare che a tutti i Sostituti sia assegnato il medesimo numero di procedimenti si potrà tener conto dei procedimenti, assegnati in tale occasione, al momento dell'assegnazione dei procedimenti nuovi pervenuti.

Nel caso però in cui sia prevedibile che, entro un termine ragionevole, il Sostituto rientri in servizio oppure prenda servizio altro Sostituto nuovo, verranno riassegnati secondo le modalità espresse al punto precedente solo i procedimenti di maggior rilievo o la cui trattazione è più urgente, mentre gli altri, ferma restando l'assegnazione formale originaria, verranno trattati dal Procuratore Aggiunto in attesa del rientro in servizio del Sostituto assegnatario o della presa di servizio del Sostituto nuovo a cui potranno essere riassegnati.

Quando prende servizio un nuovo Sostituto, allo stesso saranno di regola riassegnati dal Procuratore fin da subito, previo consenso dei Sostituti assegnatari originari, parte dei procedimenti già pendenti presso la Procura, fino ad arrivare all'assegnazione complessiva al massimo di un numero di procedimenti pari alla media del numero di quelli in quel momento pendenti presso tutti gli altri Sostituti; a tal fine saranno riassegnati al nuovo Sostituto, in primo luogo, i procedimenti originariamente assegnati a Sostituti cessati definitivamente dal servizio e non riassegnati e, in secondo luogo, i procedimenti pendenti presso gli altri Sostituti in servizio in numero uguale tra loro.

Quando rientra in servizio un Sostituto, temporaneamente assentatosi per un considerevole periodo di tempo (ad esempio per gravidanza e maternità, per ragioni salute, per applicazione temporanea ad altro ufficio), fermo restando che conserverà l'assegnazione dei procedimenti già a lui assegnati prima della sospensione e non riassegnati ad altri Sostituti, allo stesso saranno di regola riassegnati dal Procuratore, previo consenso dei Sostituti assegnatari originari, parte dei procedimenti già pendenti presso la Procura, fino ad arrivare all'assegnazione complessiva al massimo di un numero di procedimenti pari al numero di quelli già presso di lui pendenti al momento in cui è iniziata la sua assenza; a tal fine saranno riassegnati al Sostituto rientrato, in primo luogo, i procedimenti originariamente assegnati a Sostituti cessati definitivamente dal servizio e non riassegnati e, in secondo luogo, i procedimenti pendenti presso gli altri Sostituti in servizio in numero uguale tra loro.

In ogni caso al nuovo Sostituto o al Sostituto rientrato non saranno riassegnati procedimenti rientranti tra quelli attribuiti ai Gruppi di lavoro specializzati, di cui il Sostituto non fa parte.

Al di fuori dei casi sopra individuati il Procuratore può revocare l'assegnazione di un procedimento nei casi e con le modalità di cui all'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e alle Risoluzioni del 12.7.2007 e del 21.7.2009 del CSM), fermo restando che in caso di contrasto il Sostituto può sempre chiedere di essere esonerato dall'assegnazione del procedimento.

Parte terza: Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise

Visto l'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006, che consente al Procuratore di stabilire, anche in via generale, i criteri a cui deve attenersi il Sostituto assegnatario nella trattazione di un determinato procedimento nonché la Circolare del 21.7.09 (punto 2.1) del CSM, e richiamato il principio introdotto dall'art. 132 bis disp.att.c.p.p., che impone determinati criteri di priorità assoluta nella trattazione dei processi in fase dibattimentale, si ritiene opportuno suggerire ai Sostituti assegnatari di attenersi, in linea di massima, nella trattazione dei procedimenti in fase di indagine preliminare, ai seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

- 1) procedimenti in cui vi siano indagati nei cui confronti sia in essere una misura cautelare coercitiva in conseguenza di arresto in flagranza, fermo di p.g. o trasmissione di atti da altra Procura ex art. 27 c.p.p.;
- 2) procedimenti per reati attribuiti alla competenza della Corte d'Assise;
- 3) procedimenti per reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale;
- 4) procedimenti per reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (citazione diretta a giudizio);
- 5) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p., contro la persona (Titolo XII) puniti con pena almeno pari a tre anni di reclusione nel massimo, nonché per il delitto punito da art. 590 c.3° c.p.;
- 6) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p., che hanno arrecato un danno o un pericolo di danno, patrimoniale o non, di rilevante entità alla persona offesa privata o alla collettività (tra questi ultimi rientrano i reati in materia fiscale, ambientale, edilizia e urbanistica, ovviamente quando il danno o il pericolo di danno arrecato è rilevante);
- 7) procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. di pronta e facile definizione (quelli ad esempio in cui, senza necessità di ulteriori indagini, si possa procedere con richiesta di decreto penale);

8) tutti gli altri procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. in ordine cronologico secondo la data di iscrizione della notizia di reato, salvo particolari esigenze da valutare caso per caso.

Visto l'art. 2 c.1° D.Lvo n. 106/2006, che attribuisce al Procuratore la titolarità esclusiva dell'esercizio dell'azione penale e gli consente di stabilire i criteri a cui devono attenersi i Sostituti assegnatari, questi

. sono tenuti in ogni caso ad informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto (che è poi tenuto ad informare il Procuratore), coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, dell'andamento delle indagini e del dibattimento di tutti i procedimenti di particolare rilevanza o delicatezza, loro assegnati in fase di indagine preliminare o per i quali rappresentano l'Ufficio del Pubblico Ministero in udienza preliminare o in dibattimento, o comunque di tutti quelli per i quali, al momento dell'assegnazione o successivamente, è stata posta dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto l'indicazione di "riferire",

. sono tenuti a sottoporre in visione al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, tutte le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio immediato nonché le citazioni dirette per il reato di cui all'art. 590 c. 5° c.p. o connesso a colpa professionale (unitamente all'intero fascicolo), fermo restando che in caso di disaccordo potrà solo essere revocata l'assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e relative circolari interpretative del CSM); in tale occasione potrà essere apposta dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto sul fascicolo anche l'indicazione che, per l'udienza preliminare e/o per la fase dibattimentale, l'ufficio del Pubblico Ministero dovrà essere rappresentato dal Sostituto che ha firmato la richiesta.

Visto l'art. 3 D.Lvo n. 106/2006, i decreti di fermo disposti dal Pubblico Ministero, le richieste di misura cautelare personale (eccettuate quelle, di cui all'art. 390 c.p.p., presentate in occasione della richiesta di convalida di fermo o di arresto) e le richieste di misure cautelari reali (eccettuate quelle, di cui all'art. 321 c.3 bis c.p.p., presentate in occasione della richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza) devono essere sottoposte all'assenso scritto del Procuratore ovvero, per delega di questi, del Procuratore Aggiunto.

Visto l'art. 4 D.Lvo n. 106/2006, il Sostituto che ritiene opportuno svolgere o delegare un atto di indagine (ad es. consulenza o accertamenti tecnici, attività di intercettazione di conversazioni tra presenti o telefoniche o telematiche, noleggio di attrezzature), che comporti una spesa (non

definitivamente sopportata dalla polizia giudiziaria), la quale, singolarmente considerata oppure sommata alle altre spese già sostenute nel medesimo procedimento, presumibilmente determini il superamento della somma di € 5.000, è tenuto a informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, per effettuare una valutazione congiunta, fermo restando che, in caso di disaccordo, potrà solo essere revocata l'assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e relative circolari interpretative del CSM).

Al di fuori delle fattispecie sopra menzionate, nessun altro atto di assenso scritto da parte del Procuratore è richiesto in ordine agli atti compiuti dai Sostituti delegati.

Parte quarta: Rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero in udienza penale

Partecipazione all'udienza dei Sostituti Procuratori

Con periodicità mensile viene formato il calendario dei turni di partecipazione dei Sostituti alle udienze penali dibattimentali davanti al Tribunale e alle udienze davanti al Giudice dell'udienza preliminare, per le quali sarà di regola previsto un solo Sostituto per ogni udienza; pertanto, entro il giorno 15 del mese, ogni Sostituto dovrà comunicare all'addetto alla predisposizione del calendario a quali udienze del mese successivo intende partecipare per rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nei cosiddetti processi "personalizzati", ed entro il giorno 20 verrà pubblicato il calendario dei turni d'udienza, che sarà comunicato anche al Tribunale.

Ai soli fini del computo complessivo del numero annuale delle udienze, ciascun Sostituto può comunicare all'Addetto alla predisposizione dei servizi, entro la fine del mese, il numero di partecipazioni ad udienza per i soli processi personalizzati, che non erano state comunicate entro la data utile per la redazione del calendario del mese.

Nel calendario, qualora sia previsto più di un Sostituto per una determinata udienza, il Sostituto segnalato con asterisco sarà tenuto a rappresentare l'ufficio del PM in tutti i procedimenti trattati in quell'udienza, mentre il Sostituto non segnalato con asterisco rappresenterà l'ufficio del PM solo nel processo personalizzato.

Tutti i Sostituti sono tenuti a rappresentare l'ufficio del PM nelle udienze davanti al Tribunale (sia monocratico che collegiale) e possibilmente anche davanti al Giudice dell'udienza preliminare, in tutti i processi, cosiddetti "personalizzati", di cui sono stati assegnatari per la fase delle indagini preliminari.

Il processo si intende "personalizzato" tutte le volte in cui si presenta complesso per il numero degli imputati, per il numero dei fatti contestati, per la particolarità della normativa applicabile, per la laboriosità dell'istruttoria prevista (vi rientrano ad esempio i casi in cui vi sono numerose conversazioni intercettate da trascrivere), o delicato per la tipologia degli imputati coinvolti o dei fatti contestati o per la presenza di difese particolarmente attente e agguerrite (vi rientrano ad esempio i procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose gravi conseguenti ad incidenti sul lavoro o a colpa professionale medica o per violenze sui

minori o nei confronti di Pubblici Amministratori per fatti gravi) o per la situazione dei testimoni o degli imputati in procedimento connesso che devono essere esaminati (vi rientrano per esempio i casi in cui devono essere esaminati collaboratori di giustizia o minori) o per le rilevanti conseguenze economiche o personali di un'eventuale condanna.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, nel momento in cui vengono loro sottoposte in visione le richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o le citazioni dirette secondo quanto previsto nella Parte terza, possono apporre sul fascicolo del procedimento l'indicazione che si tratta di processo "personalizzato".

Tutti i Sostituti, che segnalano la loro partecipazione ad una determinata udienza per un processo "personalizzato", saranno di regola delegati a rappresentare l'ufficio del PM anche per tutti gli altri processi non personalizzati che saranno trattati in quell'udienza dal Tribunale in composizione collegiale o dal GUP interessato.

Nel caso in cui più Sostituti segnalino la propria partecipazione per processi personalizzati per la medesima udienza, uno solo di loro sarà delegato a rappresentare l'ufficio in tutti gli altri processi non personalizzati eventualmente celebrati nella medesima udienza, e sarà individuato sulla base del numero e della gravosità dei servizi complessivi a ciascuno attribuiti nel mese di cui si tratta o nei mesi precedenti.

In deroga a quanto appena esposto, il Sostituto, che segnali per il medesimo giorno la sua partecipazione a due processi personalizzati davanti a Giudici differenti, sarà delegato a rappresentare l'ufficio del PM solo per i processi personalizzati, mentre per svolgere tale funzione negli altri processi eventualmente chiamati davanti ai Giudici interessati sarà delegato altro Sostituto.

Nel caso in cui il processo personalizzato segnalato dal Sostituto sia chiamato davanti al Tribunale in composizione monocratica, il Sostituto interessato sarà chiamato di regola a rappresentare l'ufficio del PM, se possibile, solo per il suo processo personalizzato, mentre per seguire gli altri processi verrà delegato un Vice Procuratore Onorario, a meno che il Sostituto non comunichi che intende essere delegato anche per tutti gli altri processi eventualmente chiamati alla medesima udienza.

Nel caso in cui, in presenza dei requisiti sopra menzionati in ordine alla sussistenza di un processo "personalizzato", il Sostituto assegnatario del

procedimento non comunichi la sua partecipazione al processo, qualora il Tribunale o il Sostituto presente in udienza segnalino (direttamente al Procuratore o al Procuratore Aggiunto o al Sostituto presente in udienza, che poi lo comunicherà al Procuratore Aggiunto) l'opportunità che il processo sia seguito in tutte le udienze dal medesimo Sostituto, per l'incarico verrà delegato, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso, in primo luogo il Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari, in secondo luogo il Sostituto presente in udienza in occasione della prima udienza (o della prima udienza successiva al momento in cui viene segnalata l'opportunità della personalizzazione), in terzo luogo altro Sostituto che sarà individuato dal Procuratore Aggiunto; il Sostituto, così individuato, è quindi tenuto a segnalare all'addetto alla predisposizione dei turni d'udienza anche le udienze successive del processo in questione, a cui dovrà necessariamente prender parte.

Nel caso in cui venga trasferito dalla Procura il Sostituto che aveva, fino al momento del suo trasferimento, seguito o avrebbe dovuto seguire in dibattimento un determinato processo personalizzato, lo stesso verrà proseguito, in linea di massima, dal Sostituto (o dai Sostituti) a cui saranno riassegnati in generale tutti i procedimenti in fase di indagini preliminari del Sostituto trasferito o altrimenti da altro Sostituto, individuato dal Procuratore Aggiunto, secondo il criterio dell'equa distribuzione degli impegni.

I Sostituti dovranno assicurarsi che il Tribunale fissi i rinvii d'udienza dei processi personalizzati in giorni in cui potranno loro stessi essere presenti per rappresentare l'ufficio del PM, avendo cura in particolare di evitare in linea di massima rinvii per i giorni in cui sono già impegnati per il turno di reperibilità esterna.

In tutti i casi in cui il Sostituto partecipa ad un'udienza per un processo non personalizzato, dovrà redigere apposita nota d'udienza da inserire nel fascicolo del PM, utilizzando apposito modulo.

Il Sostituto di turno per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale o per l'udienza del GUP, nel caso di improvviso e imprevedibile impedimento sopraggiunto, sarà sostituito dal Sostituto di turno di reperibilità esterna, se possibile, altrimenti da altro Sostituto presente in servizio individuato dal Procuratore Aggiunto.

Nel caso invece in cui l'impedimento a svolgere il turno d'udienza assegnato sorga con qualche anticipo rispetto al giorno di espletamento del

servizio, il Sostituto è tenuto innanzi tutto a ricercare lui stesso un altro qualunque Sostituto disponibile a scambiare tale turno con altro a lui assegnato, anche eventualmente previsto nei mesi successivi, e, in mancanza, provvederà il Procuratore Aggiunto.

Alle udienze del Tribunale in composizione collegiale dedicate alla trattazione dei procedimenti inerenti l'applicazione delle misure di prevenzione, l'ufficio del Pubblico Ministero sarà sempre rappresentato dal Sostituto addetto a tali procedimenti.

Nella predisposizione dei calendari d'udienza si cercherà di assicurare che nel periodo di un anno tutti i Sostituti partecipino al medesimo numero complessivo d'udienze, tenuto conto che due partecipazioni ad udienza per il solo processo personalizzato (udienze cosiddette senza asterisco) equivalgono ad una partecipazione ad udienza intera (udienza cosiddetta con asterisco).

Nel computo delle udienze complessive annuali non si terrà conto della partecipazione alle udienze fissate dal Tribunale per la trattazione delle misure di prevenzione.

Partecipazione all'udienza dei Vice Procuratori Onorari

Salvo quanto esposto nel punto che precede, i Vice Procuratori Onorari sono delegati a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze, davanti al Tribunale (in sede centrale e nelle sezioni distaccate) in composizione monocratica, di cui all'art. 72 R.D. 12/41, e in tutte quelle, davanti agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, di cui all'art. 50 D.Lvo 274/2000, secondo il calendario mensilmente predisposto dal Coordinatore e in base a delega nominativa, cumulativa o specifica, del Procuratore o del Procuratore Aggiunto.

Nella predisposizione del calendario delle partecipazioni alle udienze si avrà cura di prevedere per tutti i Vice Procuratori Onorari un numero sostanzialmente uguale, nell'arco dell'anno, di udienze anche con riguardo alle diverse sedi del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace.

Si avrà altresì cura di prevedere, in linea di massima, la partecipazione a tutte le udienze del medesimo Vice Procuratore Onorario nel caso di processi di particolare complessità o delicatezza, segnalati dal Vice Procuratore Onorario che ha partecipato all'udienza o dal Giudice.

I Vice Procuratori Onorari per la trattazione dei procedimenti loro delegati potranno sempre consultarsi con il Sostituto già assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari o, in caso di mancanza di quello (in quanto assente o non più in servizio presso la Procura di Bergamo), con il Procuratore Aggiunto e dovranno sempre segnalare ai medesimi la ritenuta opportunità di proporre impugnazione nei confronti di sentenze intervenute nei procedimenti loro delegati.

Parte quinta: Reperibilità esterna

E' istituito un turno di reperibilità esterna tra tutti i Sostituti della durata di 48 ore, decorrente dalle ore 8 del giorno iniziale, secondo un calendario formato con periodicità in linea di massima trimestrale.

Il Sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità abbia altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto e lo comunicherà entro la fine del mese all'addetto per la predisposizione del calendario; nel caso invece di impedimento improvviso e non prevedibile, gli incombenti inerenti il turno di reperibilità esterna saranno di regola svolti il primo giorno dal Sostituto di turno nei due giorni precedenti e il secondo giorno dal Sostituto di turno nei due giorni successivi.

Al Sostituto di turno di reperibilità esterna sono trasmessi da parte della Segreteria della Ricezione Atti o delle singole Segreterie degli altri Sostituti o di qualunque altra Segreteria i seguenti atti:

- 1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
- 2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di PM di altra Procura o di altro PM di Bergamo, qualora questi non sia in servizio;
- 3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
- 4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
- 5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche o tra presenti;
- 6) comunicazioni di notizie di reato nuove nelle quali la polizia giudiziaria chieda al PM l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);
- 7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato – tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi

sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);

8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente.

9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte del Giudice che si è dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;

10) pareri in ordine a istanze presentate da indagati nei cui confronti sono in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni telefoniche o tra presenti, autorizzazioni da parte del GIP a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

12) qualunque atto relativo ad altri incombenti per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna è inoltre tenuto a svolgere gli altri incombenti previsti nelle Parti precedenti del presente Progetto organizzativo.

Le Segreterie peraltro potranno sottoporre all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna qualunque documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro Sostituto effettivamente presente in servizio.

Ai fine dell'individuazione del Sostituto competente,

. per i documenti di cui ai punti 1) e 2) rileva l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR o, in mancanza, il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo;

. per i documenti di cui ai punti 3), 5), 6) e 7) rileva l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla comunicazione o, in mancanza, il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la Segreteria della Procura;

. per i documenti di cui al punto 4), se anticipati via fax, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui il

documento in originale risulta depositato presso la Segreteria della Procura;

. per i documenti di cui ai punti 8), 9, 10, 11) e 12) rileva il giorno e l'ora in cui il documento risulta depositato o pervenuto presso la Segreteria della Procura.

I procedimenti nuovi che vengono iscritti nel registro delle notizie di reato in seguito alle comunicazioni sopra elencate restano di regola assegnati al Sostituto di turno per la reperibilità esterna che ha provveduto a disporre l'iscrizione.

Con riguardo però ai procedimenti relativi a materie rientranti nei Gruppi di lavoro specializzati, qualora non siano di pronta definizione, il Sostituto che ne ha disposto l'iscrizione, se non appartenente al Gruppo di lavoro competente, ferma restando l'esecuzione degli atti urgenti, potrà segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità della riassegnazione o della coassegnazione ad altro Sostituto appartenente al Gruppo di lavoro competente.

Nel caso di riassegnazione, si terrà conto anche di tale procedimento al fine del computo del numero complessivo dei procedimenti assegnati al Sostituto interessato.

Parte sesta: Esonero dalle attività

Con specifica motivazione il Procuratore potrà esonerare totalmente o parzialmente un Sostituto, a richiesta dello stesso, per un determinato periodo di tempo dall'assegnazione di procedimenti o dalla partecipazione al turno di reperibilità esterna di cui alla Parte Quinta o dalla partecipazione al turno d'udienza di cui alla Parte Quarta, nel caso in cui ricorrano situazioni personali o inerenti l'ufficio che lo giustifichino, che possono ricorrere nel caso in cui

- . sussistano serie ragioni di salute ma il magistrato sia comunque in servizio,
- . il magistrato si trovi in stato di gravidanza,
- . il magistrato abbia un figlio di età non superiore a tre anni,
- . il magistrato risulti già trasferito ad altro Ufficio,
- . al magistrato sia assegnato un procedimento che comporti un eccezionale impegno,
- . al magistrato sia assegnato un incarico temporaneo che gli sottragga una significativa quantità di tempo (ad es. la partecipazione ad una commissione d'esami o la partecipazione al Consiglio Giudiziario).

Nel caso di esonero anche solo parziale da alcune delle attività sopra considerate, se le ragioni che lo hanno giustificato lo consentono, al Sostituto esonerato può essere attribuito in misura maggiore lo svolgimento delle altre attività.

Bergamo, il 14.3.2012

Il Procuratore della Repubblica – f.f.
(dott. Massimo Meroni – Aggiunto)

